Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Giovedì, 20 luglio 1978** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. **377.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Dio Padre, in Segrate.

N. 377. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 24 novembre 1976, integrato con dichiarazione 26 agosto 1977, relativo all'erezione della parrocchia di Dio Padre, in Segrate (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1978
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. **378.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Eusebio e di S. Maria, in Castelletto Merli.

N. 378. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 1° febbraio 1977, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Eusebio, in Castelletto Merli (Alessandria), e di S. Maria, in frazione Guazzolo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1978
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. **379.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giacomo apostolo, in Valle Castellana.

N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ascoli Piceno 22 novembre 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giacomo apostolo, in località S. Giacomo del comune di Valle Castellana (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1978
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. **380.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Daniele nel Beato Umile, in Bisignano.

N. 380. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di S. Marco a Bisignano 1° marzo 1972, integrato con due dichiarazioni, una di pari data e l'altra 19 gennaio 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Daniele nel Beato Umile, in Bisignano (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1978
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. **381.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Felicita e di S. Martino, in Pergola.

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fossombrone 25 dicembre 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Felicita, in frazione Monterolo del comune di Pergola (Pesaro-Urbino), e di S. Martino, in frazione Montevecchio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1978
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 194

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

Modificazione allo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, in Udine.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico, con sede in Udine, approvato con proprio decreto 4 aprile 1958, e le successive modificazioni;

Viste la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito del 23 giugno 1977, nonché la delibera, in data 26 agosto 1977, del presidente del Mediocredito stesso;

D'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 25, secondo e terzo comma, dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Udine, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL MEDIOCREDITO PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, IN UDINE.

Art. 25 *dello statuto*:

Secondo comma:

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee nonchè il bilancio annnuale e le situazioni periodiche dei conti.

Terzo comma:

L'Istituto deve inoltre inviare i verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva; le operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione qualora non si richiedano particolari autorizzazioni di deroga; le altre dopo che siano trascorsi venti giorni dalla data di ricezione di detti verbali da parte dell'organo di vigilanza senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta dallo stesso.

Immutato il primo ed il quarto comma.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(5752)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa della società Ceramica italiana Richard-Ginori, assunto in gestione dalla società Porcellane Richard-Ginori, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, che ha assunto la gestione degli stabilimenti di Pisa, Livorno, Laveno-Ponte (Varese), Lambrate (Milano), Sesto Fiorentino-Doccia (Firenze) e Chieti della società Ceramica italiana Richard-Ginori, con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 22 aprile 1977, 23 aprile 1977, 19 dicembre 1977 e 13 aprile 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale, in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi, limitatamente ai lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa, unico interessato da sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro delle maestranze;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa della società Ceramica italiana Richard-Ginori, assunto in gestione dalla società Porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6018)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 170 di olio di cocco, di origine e provenienza Costa d'Avorio, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 607.750 di cui al mod. *B*-Import n. 3965285 rilasciato dal Credito italiano di Milano il 22 agosto 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero» cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli mediante fidejussione del Credito italiano di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 607.750 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5307)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1978.

Modificazione allo statuto del Credito italiano, banca di interesse nazionale, in Genova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto del Credito italiano, banca d'interesse nazionale, con sede in Genova, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successive modifiche;

Vista la deliberazione in data 28 aprile 1978 dell'assemblea straordinaria degli azionisti della predetta banca, concernente l'aumento del capitale sociale e la correlativa modificazione dell'art. 6, primo comma, dello statuto;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Si approva la modifica del primo comma dell'art. 6 dello statuto del Credito italiano, banca d'interesse nazionale, con sede in Genova, in conformità del seguente testo:

Art. 6, primo comma. — Il capitale sociale è di lire 80.000.000.000, diviso in n. 160.000.000 di azioni da lire 500 ciascuna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5751)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Delimitazione della zona monumentale di Punta Serauta della Marmolada.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985;

Vista la legge 5 dicembre 1975, n. 719, che ha riconosciuto alla zona di Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno), il carattere di « monumentalità »;

Considerato che occorre delimitare la predetta zona;

Decreta:

La zona monumentale di Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno), è così delimitata: quota 2880, impluvio con andamento verso est fino a curva di livello 2500. Curva di livello 2500 fino a strapiombo a nord-est di quota 2962. Allineamento su azimut 200° fino a curva di livello 2800. Curva di livello 2800 fino all'intersezione su direzione ovest da quota 2951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, copia della quale verrà affissa per trenta giorni all'albo pretorio del comune di Rocca Pietore, il quale terrà, altresì, a disposizione dei richiedenti altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona dichiarata monumentale.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

(5549)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 % la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 360 ca. di olio di cocco la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di franchi svizzeri 356.389,75 di cui al mod. *B*-Import n. 1833408 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano in data 30 luglio 1971 validità 30 aprile 1972;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione per Fr. Sv. 353.429 ha avuto luogo con un ritardo di giorni quindici e trentotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario assunto e per l'importo di Fr. Sv. 2.960 si è avuta la restituzione oltre i termini previsti da parte della fornitrice estera;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il ritardato perfezionamento delle singole operazioni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del ritardato perfezionamento alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 356.390 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5757)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 200 di latte in polvere, di origine e provenienza Francia, la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 307.720 di cui al modello *B*-Import n. 2156616 rilasciato dalla Banca commercio e industria di Milano in data 10 marzo 1971 con validità 30 settembre 1971;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione è regolarmente avvenuta per Fr. Sv. 92.316 pari a tonn. 60 mentre per Fr. Sv. 215.104 l'importazione ha avuto luogo con un ritardo di giorni novantasette e cento e per Fr. Sv. 300 l'importazione non è avvenuta affatto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 2 dicembre 1975 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione della Banca commercio e industria di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 215.404 quale importo parziale di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5758)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Verona.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Veneto, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnalati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere

concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Veneto provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Verona - grandinate del 13, 26 giugno, 8, 14, 30 luglio, 9, 12, 16, 22 agosto 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: MARCORA

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Angelo Mancini, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Cartiera Angelo Mancini di Isola del Liri (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Angelo Mancini di Isola del Liri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1977 al 22 febbraio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5869)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.F.T. Villanova Firgat, in Torino, stabilimento in Villanova d'Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. V.F.T. Villanova Firgat, con sede in Torino e stabilimento a Villanova d'Asti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.F.T. Villanova Firgat, con sede in Torino e stabilimento a Villanova d'Asti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1977 al 4 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5868)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Caprotti, in Milano, stabilimenti in Albiate e Macherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede legale in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede legale in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1977 al 3 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5873)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien, in Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1976 e 11 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona, è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5872)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale immobiliare fornace Magnetti, in Milano, stabilimento in Cisano Bergamasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Società industriale immobiliare fornace Magnetti, con sede legale in Milano e stabilimento in Cisano Bergamasco (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale immobiliare fornace Magnetti, con sede legale in Milano e stabilimento in Cisano Bergamasco (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 aprile 1978 al 10 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5871)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1978.
Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha istituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1975, con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'E.F.I.M.;

Considerato che l'on. Anselmo Martoni ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione dell'E.F.I.M.;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione dell'on. Anselmo Martoni;

Decreta:

Il sen. Angelo Tansini è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M., in sostituzione dell'on. Anselmo Martoni, dimissionario e durerà in carica fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1978

Il Ministro: BISAGLIA

(5946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione delle polveri da caccia denominate Delta, GM-fine e GM3 punto rosso

Con decreto ministeriale 10 giugno 1978 le polveri da caccia denominate Delta, GM-fine e GM3 punto rosso che la società Snia Viscosa intende produrre, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificate nella 1ª categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(5835)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di storia dell'arte medioevale e moderna, storia greca, filosofia della scienza e di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia dell'arte medioevale e moderna;
2) storia greca;
3) filosofia della scienza;
4) filosofia morale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6033)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 7 giugno 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Giglio Bianco, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Lulli in data 21 aprile 1972, rep. n. 19998, reg. soc. n. 149236;

2) società cooperativa edilizia Alla Creta, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 30 luglio 1969, rep. n. 25823, reg. soc. n. 140206;

3) società cooperativa edilizia La Rondine, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Bottaro in data 16 gennaio 1963, rep. n. 9275/2349, reg. soc. n. 118656;

4) società cooperativa mista P.R.A. - Pensioni riunite associate, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Scorza in data 9 maggio 1969, rep. n. 44644/5416, reg. soc. numero 139585;

5) società cooperativa edilizia Nuova Magentina, società coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Raja in data 20 aprile 1967, rep. n. 50609/1945, reg. soc. n. 132549;

6) società cooperativa edilizia Pompeo Strabone, società coop. a r.l., in Lodi (Milano), costituita per rogito Biasini in data 15 febbraio 1974, rep. n. 12403/30968, reg. soc. n. 2263;

7) società cooperativa edilizia Domus Serena, soc. coop. a r.l., in Novate Milanese (Milano), costituita per rogito Apa in data 4 giugno 1963, rep n. 3258, reg. soc. n. 121176;

8) società cooperativa edilizia La Residenziale Fanfulla, soc. coop. a r.l., in Salerano sul Lambro (Milano), costituita per rogito Chiesa in data 2 agosto 1973, rep. n. 46261, reg. soc. n. 2168;

9) società cooperativa edilizia Lavoratori aeroportuali, società coop. a r.l., in Segnate (Milano), costituita per rogito Andreottola in data 13 settembre 1973, rep. n. 209432/6862, registro soc. n. 155677;

10) società cooperativa di consumo Circolo unità socialista soc. coop. a r.l., in Seregno (Milano), costituita per rogito Raja in data 5 febbraio 1968, rep. n. 58027/2143, reg. soc. n. 6011;

11) società cooperativa edilizia Serena, soc. coop. a r.l., in Pavia, costituita per rogito Apa in data 15 gennaio 1959, repertorio n. 4527, reg. soc. n. 2495;

12) società cooperativa edilizia Abitazione Tirrena, società coop. a r.l., in Como, costituita per rogito Miserocchi in data 16 gennaio 1973, rep. n. 12296/564, reg. soc. n. 8317;

13) società cooperativa edilizia Abitazione Alta Brianza, società coop. a r.l., in Albavilla (Como), costituita per rogito Giannotti in data 6 luglio 1972, rep. n. 126514/8827, reg. soc. n. 8051;

14) società cooperativa edilizia S. Salvatore, soc. coop. a r.l., in Cadonago (Como), costituita per rogito Giacosa in data 15 aprile 1975, rep. n. 41615/7869, reg. soc. n. 9483;

15) società cooperativa edilizia Abitazione ospedalieri, società coop. a r.l., in Cantù (Como), costituita per rogito Miserocchi in data 3 marzo 1972, rep. n. 9733/311, reg. soc. n. 7899;

16) società cooperativa edilizia A.I.L. - Associazione immigrati lavoratori Mariano Comense, soc. coop. a r.l., in Mariano Comense (Como), costituita per rogito Dello Jacono in data 3 maggio 1974, rep. n. 20563, reg. soc. n. 9051;

17) società cooperativa edilizia Ogeste, soc. coop. a r.l., in Missaglia (Como), costituita per rogito Livreri in data 29 aprile 1974, rep. n. 270000, reg. soc. n. 3461;

18) società cooperativa edilizia Cornizzolo, soc. coop. a r.l., in Suello (Como), costituita per rogito Cornelio in data 29 gennaio 1973, rep. n. 57032/1219, reg. soc. n. 3140;

19) società cooperativa edilizia Nuova Aurora, soc. coop. a r.l., in Centallo (Cuneo), costituita per rogito Drago in data 23 agosto 1971, rep. n. 29516, reg. soc. n. 2600;

20) società cooperativa edilizia Venaschese, soc. coop. a r.l., in Venasca (Cuneo), costituita per rogito Supertino in data 24 maggio 1972, rep. n. 25206, reg. soc. n. 516;

21) società cooperativa edilizia Pol-Car-Polizia e carabinieri, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Finelli in data 28 gennaio 1976, rep. n. 5962, reg. soc. n. 31637;

22) società cooperativa edilizia Italmar, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 16 marzo 1963, rep. n. 28741, reg. soc. n. 24820;

23) società cooperativa edilizia Edvige, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Delucchi in data 30 luglio 1964, rep. n. 18776, reg. soc. n. 25663;

24) società cooperativa edilizia I Pescatori, soc. coop. a r.l., in S. Margherita Ligure (Genova), costituita per rogito Grifoni in data 26 gennaio 1973, rep. n. 15055, reg. soc. n. 1817;

25) società cooperativa edilizia Europa, soc. coop. a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Troili in data 19 novembre 1968, rep. n. 71, reg. soc. n. 3331;

26) società cooperativa di consumo di Pieve Cesato, società coop. a r.l., in Pieve Cesato di Faenza (Ravenna), costituita per rogito Ceroni in data 23 dicembre 1971, rep. n. 54169, registro soc. n. 3685;

27) società cooperativa edilizia Terza, soc. coop. a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 6 febbraio 1963, rep. n. 2844, reg. soc. n. 3800;

28) società cooperativa di consumo CO.PI.FAR., soc. coop. a r.l., in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 8 marzo 1971, rep. n. 151772, reg. soc. n. 2512;

29) società cooperativa edilizia L'Appetito, soc. coop. a r.l., in Porto S. Stefano - Monte Argentario (Grosseto), costituita per rogito Galgani in data 8 novembre 1972, rep. n. 20734, registro soc. n. 1888;

30) società cooperativa di produzione e lavoro Case Prefabbricate - COOP, soc. coop. a r.l., in Montepulciano (Siena), costituita per rogito Macar in data 23 gennaio 1975, rep. n. 71876, reg. soc. n. 662;

31) società cooperativa edilizia Ars et Labor, soc. coop. a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito De Simone in data 8 luglio 1957, rep. n. 18387, reg. soc. n. 83;

32) società cooperativa edilizia Egle, soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 23 giugno 1972, rep. n. 25310/9978, reg. soc. n. 2272;

33) società cooperativa edilizia Habitat 4, soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 26 dicembre 1972, rep. n. 19003/3465, reg. soc. n. 2270;

34) società cooperativa edilizia Farfense, soc. coop. a r.l., in S. Vittoria Matenano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Silensi in data 17 ottobre 1974, rep. n. 1955/1198, reg. soc. n. 882;

35) società cooperativa edilizia L'Amica, soc. coop. a r.l., in Recanati (Macerata), costituita per rogito Lorenzelli in data 5 marzo 1970, rep. n. 112753, reg. soc. n. 1564;

36) società cooperativa edilizia Nuova Stella 63, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Santini in data 22 aprile 1963, rep. n. 32272, reg. soc. n. 1327/63;

37) società cooperativa edilizia La Basentana, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 22 aprile 1974, rep. n. 16985, reg. soc. n. 2780/74;

38) società cooperativa edilizia Acli Laurentino n. 10, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 25 giugno 1971, rep. n. 7934, reg. soc. n. 2414/71;

39) società cooperativa edilizia Nuovissima Alcione di Roma, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Sales in data 18 aprile 1958, rep. n. 45967, reg. soc. n. 831;

40) società cooperativa edilizia Lovanio, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 22 ottobre 1953, rep. n. 18043, reg. soc. n. 2879;

41) società cooperativa edilizia Immobiliare Ator, società coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Albore in data 12 febbraio 1973, rep. n. 130, reg. soc. n. 431;

42) società cooperativa di produzione e lavoro Giovanni Pascoli, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Evangelisti in data 13 settembre 1971, rep. n. 18432, reg. soc. n. 544;

43) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscoreale n. 385, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 15 luglio 1974, rep. n. 200636, reg. soc. n. 97;

44) società cooperativa edilizia Ovidio, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tortora in data 14 febbraio 1968, rep. n. 50421, reg. soc. n. 77;

45) società cooperativa di produzione e lavoro Tecno 33, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 19 ottobre 1973, rep. n. 65006, reg. soc. n. 1624;

46) società cooperativa di pesca Maria Santissima Dell'Arco, soc. coop. a r.l., in Nola (Napoli), costituita per rogito Linares in data 26 gennaio 1960, rep. n. 2750, reg. soc. n. 99;

47) società cooperativa di produzione e lavoro Urania, già La Rondine, soc. coop. a r.l., in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 20 novembre 1960, registro soc. n. 93;

48) società cooperativa edilizia Sannio Garofano, società coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 7 marzo 1974, rep. n. 683/158, reg. soc. n. 979;

49) società cooperativa edilizia Appia, soc. coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Maiatico in data 18 giugno 1973, rep. n. 25746/18300, reg. soc. n. 949.

(5577)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Mintaka 60 a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 29 giugno 1978, l'avv. Giovanni Lopez è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Mintaka 60 a r.l., in Roma, in sostituzione del dott. Carlo Mazzari, dimissionario.

(5834)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 agosto 1976 concernente trasferimento del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'adestramento nel settore artigiano (INIASA) alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 3 settembre 1976, devono essere apportate le seguenti modifiche:

alla pag. 6524, colonna VI, alla data di assunzione del nominativo Fior Lia in Canci, dove è scritto: «*1° luglio 1971*», leggasi: «*9 novembre 1970*»;

alla pag. 6528, colonna I, dove è scritto: «*Ragaglia Paolina ved. Pappalardo*», leggasi: «*Pappalardo Paolina ved. Ragaglia*».

(5692)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Menconico

Con decreto 7 marzo 1978, n. 67, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Menconico (Pavia) non censito nel catasto e posto in fregio al mappale 146 del foglio XV della superficie di mq 4.346 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 agosto 1976 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia; schizo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5688)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montescano

Con decreto 8 aprile 1978, n. 420, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Versa in località Roncole del comune di Montescano (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11 lettera H sub/b della superficie di mq 3.950 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 maggio 1968 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5689)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Neviano Arduini

Con decreto 11 marzo 1978, n. 368, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo dei torrenti Parma e Parmossa in comune di Neviano Arduini (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 49 mappali 224/b (mq 4.330); 224/c (mq 180); e 225/a (mq 6.690) della complessiva superficie di mq 11.200 ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 ottobre 1977 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5690)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alveo in comune di S. Martino Siccomario

Con decreto 8 aprile 1978 n. 419, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alveo abbandonato del colatore Gravellone Vecchio in comune di S. Martino Siccomario (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 111 lettera "A" in fregio al mappale 73 della superficie di mq 290 ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5691)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sternatia

Con decreto interministeriale 12 giugno 1978, n. 504(61)T3/1, è stata trasferita dal demanio pubblico - ramo ferrovie al patrimonio dello Stato un'area di mq 94 distinta al catasto del comune di Sternatia (Lecce) alla partita 2319, foglio 17, part. 41 di pertinenza delle ferrovie del sud est, linea Lecce-Gallipoli.

(5833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 17 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	849,30	849,30	849,18	849,30	847,95	849,25	849,20	849,30	849,30	849,30
Dollaro canadese	756,10	756,10	756 —	756,10	754,30	756,05	756,05	756,10	756,10	756,10
Franco svizzero	467,08	467,08	468 —	467,08	468,70	467,05	467,65	467,08	467,08	467,10
Corona danese	151,01	151,01	151,10	151,01	151,05	151 —	151,035	151,01	151,01	151 —
Corona norvegese	156,93	156,93	157 —	156,93	156,75	156,90	156,94	156,93	156,93	156,95
Corona svedese	186,34	186,34	186,30	186,34	186,40	186,30	186,40	186,34	186,34	186,35
Fiorino olandese	382 —	382 —	382,25	382 —	382,39	382 —	381,94	382 —	382 —	382 —
Franco belga	26,157	26,157	26,18	26,157	26,19	26,10	26,169	26,157	26,157	26,15
Franco francese	190,03	190,03	190,35	190,03	190,89	190,02	190,14	190,03	190,03	190 —
Lira sterlina	1602,50	1602,50	1603,75	1602,50	1601,20	1602,45	1602,89	1602,50	1602,50	1602,50
Marco germanico	412,26	412,26	412,50	412,26	412,50	412,20	412,37	412,26	412,26	412,25
Scellino austriaco	57,182	57,182	57,25	57,182	57,23	57,15	57,21	57,182	57,182	57,18
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,60	18,80	18,59	18,75	18,61	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,954	10,954	10,96	10,954	10,95	10,90	10,939	10,954	10,954	10,95
Yen giapponese	4,199	4,199	4,20	4,199	4,19	4,15	4,202	4,199	4,199	4,19

Media dei titoli del 17 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,775
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,075
» 5 % (Ricostruzione)	96,700
» 5 % (Città di Trieste)	97,175
» 5 % (Beni esteri)	96,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,300
» 5,50 % » » 1968-83	84,300
» 5,50 % » » 1969-84	77,350
» 6 % » » 1970-85	78,050
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	75,250
» 9 % » » 1975-90	80,005
» 9 % » » 1976-91	81,550
» 10 % » » 1977-92	80,650
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,45
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,725
» » » » 1-10-1979	101,175
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,700
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,625
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,250
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,500
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,175
» » » 10 % 1- 1-1981	94,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	849,25
Dollaro canadese	756,075
Franco svizzero	467,367
Corona danese	151,022
Corona norvegese	156,935
Corona svedese	186,37
Fiorino olandese	381,97
Franco belga	26,163
Franco francese	190,085
Lira sterlina	1602,695
Marco germanico	412,315
Scellino austriaco	57,196
Escudo portoghese	18,705
Peseta spagnola	10,956
Yen giapponese	4,200

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DI L'AQUILA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di L'Aquila.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di L'Aquila dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di L'Aquila in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di L'Aquila, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'articolo 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami, per lo accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali;

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità.

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di L'Aquila.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4, 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di L'Aquila e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del presente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, addì 18 maggio 1978

Il direttore provinciale: PALADINI

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di L'Aquila, addì 31 maggio 1978
Registro n. 2 Poste, foglio n. 156

In bollo ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di L'Aquila

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . ., provincia . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 18 maggio 1978, numero 019267/17.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5652)

REGIONE LIGURIA

Concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

Si informa che l'assessore alla sanità, igiene e ambiente ha indetto con provvedimento 9 maggio 1978, n. 27/17957, un pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di medico condotto e a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1977 rispettivamente nei comuni di Bonassola, Framura e Maissana e nei consorzi di Framura-Deiva M., di Beverino-Riccò del Golfo-Pignone e nel comune di Levanto.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla regione Liguria, ufficio medico provinciale di La Spezia, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda in carta legale da L. 1.500, in cui dovranno indicare il proprio recapito e corredata dai documenti di rito.

Per ogni maggior informazione in merito gli aspiranti potranno rivolgersi alle amministrazioni comunali interessate o all'ufficio medico provinciale di La Spezia.

(5699)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

Con decreto 24 maggio 1978, n. 1090, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1977:

1) Ravenna condotta di Mezzano;
2) Faenza 2ª condotta;
3) Casola Valsenio.

Il termine della presentazione delle domande di ammissione è fissato per le ore 12 del 30 settembre 1978.

(5698)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 515 del 7 febbraio 1977, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso e Modica;

Visto il successivo decreto n. 248 del 20 gennaio 1978, con il quale al concorso stesso è stato stralciato il posto relativo al comune di Modica;

Visto il proprio decreto n. 462 del 30 gennaio 1978 e successiva modifica, con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 4967 del 26 novembre 1977, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati del concorso stesso;

Visti gli atti concernenti i lavori della commissione giudicatrice;

Constatata la legittimità e la regolarità delle operazioni concorsuali effettuate;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, come modificato dal decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Ragusa di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 248 del 20 gennaio 1978:

1. Caminati Antonio	punti 160,500	su 240
2. Casella Giovanni	» 153,093	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio, all'albo della prefettura di Ragusa ed a quello dei comuni interessati.

Ragusa, addì 29 giugno 1978

Il medico provinciale: RANDAZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data n. 2852, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1976 nei comuni di Chiaramonte Gulfi e Comiso;

Ritenuto di poter procedere alla nomina dei vincitori del concorso stesso;

Visto l'ordine di preferenza aspresso dai candidati idonei nella istanza di partecipazione al concorso, ai fini dell'assegnazione della sede;

Visti gli articoli 34, 35 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Caminiti è nominato ufficiale sanitario del comune di Cosimo.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Casella è nominato ufficiale sanitario del comune di Chiaramonte Gulfi.

Art. 3.

La nomina dei detti sanitari è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio trascorso il quale si provvederà, a termini di legge, alla nomina definitiva o alla dimissione ed è subordinata alla presentazione da parte dei vincitori ai comuni interessati dei documenti di rito.

Gli stessi sanitari dovranno assumere servizio non oltre trenta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento con l'avvertenza che ove, senza giustificato motivo, non adempiano a tale onere entro il termine predetto saranno dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Ragusa ed a quello dei comuni interessati.

I sindaci dei comuni di Chiaramonte Gulfi e Cosimo sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ragusa, addì 29 giugno 1978

Il medico provinciale: RANDAZZO

(5704)

OSPEDALE « E. DANIELE - E. ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(2550/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria medica;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (con eurodialisi).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(2551/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(2552/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(2554/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di assistente di rieducazione funzionale ortopedica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di rieducazione funzionale ortopedica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(2547/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(2548/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di aiuto della clinica urologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della clinica urologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Chieti.

(2549/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SAN PIER D'ARENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente ortopedico - traumatologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-San Pier d'Arena.

(2553/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(2571/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VEROLI

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Veroli (Frosinone).

(2572/S)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alba (Cuneo).

(2573/S)

OSPEDALE « N. GIANNATTASIO » DI ROSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(2576/S)

OSPEDALE CIVILE MATERNITA' DI PREMOSELLO CHIOVENDA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrativo dell'ente in Premosello Chiovenda (Novara).

(2568/S)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TREIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(2569/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro e Urbino).

(2570/S)

OSPEDALE « S. VERDIANA » DI CASTELFIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(2555/S)

OSPEDALE DI S. CANDIDO

Concorso ad un posto di primario di radiologia riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammisione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Presupposto necessario per l'ammissione al concorso è inoltre il possesso della bilinguità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1976, n. 752, salvo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Candido (Bolzano).

(2558/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina (riservati al gruppo linguistico tedesco);

due posti di assistente di chirurgia (riservati al gruppo linguistico tedesco);

un posto di assistente di pediatria (riservato al gruppo linguistico tedesco);

un posto di assistente di ginecologia e ostetricia (riservato al gruppo linguistico italiano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Per il requisito della bilinguità valgono le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 luglio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Candido (Bolzano).

(2559/S)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma).

2588/S)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dl quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(2574/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ZENONE » DI AVIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto della divisione lungodegenti e riabilitazione;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(2556/S)

OSPEDALE INFERMI « E. FRANCHINI » DI MONTECCHIO EMILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

(2575/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1978, n. 21.

Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, alla infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'8 maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle proprie strutture socio-sanitarie organizzate in attuazione di leggi regionali, promuove l'istituzione dei consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 23 dicembre 1975, n. 698.

Art. 2.
Finalità

Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità, al singolo ed alla coppia, persegue le seguenti finalità:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabili e per i problemi della coppia e della famiglia anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire le gravidanze consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso per il conseguimento di una equilibrata vita sessuale sia dal punto di vista sanitario che psicologico;

e) la diffusione delle conoscenze scientifiche in merito alla igiene della gravidanza e alla fisiologia del parto, alle malattie ereditarie, familiari e congenite;

f) la promozione di indagini, di incontri, di dibattiti con gli utenti del servizio di cui alla presente legge e ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla divulgazione delle finalità e delle prestazioni del servizio;

g) la collaborazione tra i servizi consultoriali e le altre strutture sanitarie al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali.

Art. 3.
Piano di intervento

La programmazione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili al singolo e alla coppia, è definita dal consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale.

Il programma deve prevedere l'intero fabbisogno di consultori occorrenti per assicurare il servizio attraverso l'utilizzazione prioritaria delle strutture e dei servizi sociali e sanitari degli enti locali e dei consultori pediatrici e materni della disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, trasferita agli enti locali con legge 23 dicembre 1975, n. 698, adeguatamente riorganizzati in relazione alle finalità della presente legge.

Deve essere in ogni caso prevista la presenza di un consultorio per ciascun distretto dell'unità locale per i servizi socio-sanitari.

Il piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari per garantire l'equilibrata diffusione territoriale del servizio.

La Regione contribuisce al finanziamento dei consultori familiari secondo un programma annuale di intervento, predisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1975, n. 405.

Il consiglio regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, su proposta della giunta regionale, assegna alle unità locali dei servizi socio-sanitari una quota pari al 70 % degli stanziamenti di cui al successivo art. 15, tenuto conto del tasso di natalità, di morbilità, di mortalità perinatali e infantili, delle carenze di strutture sociali e sanitarie, delle condizioni di viabilità e dei trasporti.

Le unità locali provvedono, entro i trenta giorni successivi, ad erogare le somme di cui al precedente comma, ai consultori istituiti nel proprio territorio secondo le indicazioni della programmazione regionale.

Il residuo 30 % è destinato, per il 10 % alla formazione e allo aggiornamento professionale del personale addetto ai consultori, per il 20 % per i contributi di cui all'art. 12 della presente legge.

Fino a quando non saranno istituite le unità locali socio-sanitarie, il consiglio regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, su proposta della giunta e secondo le previsioni programmatiche che postulano un'equilibrata articolazione territoriale del servizio, approva il piano di finanziamento per l'istituzione ed il finanziamento dei consultori familiari con i criteri di cui al quinto comma del presente articolo, sulla base delle richieste e delle proposte formulate dai comuni o dai loro consorzi.

A tal fine le richieste e le proposte dei comuni o loro consorzi devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Sin dalla prima applicazione, della presente legge deve essere favorita l'istituzione di almeno un consultorio per ogni zona socio-sanitaria e comunque di almeno uno per ogni 40.000 abitanti.

Art. 4.
Organizzazione

I comuni, o i loro consorzi, istituiscono i consultori familiari.

Le istituzioni o gli enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie, assistenziali senza scopo di lucro possono istituire consultori per lo svolgimento dei compiti indicati dall'art. 2 della presente legge.

I consultori di cui al precedente comma possono adempiere alle loro funzioni mediante convenzioni con le unità socio-sanitarie, ovvero, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, con gli enti sanitari, ospedalieri e assistenziali operanti nel territorio.

Art. 5.
Funzionamento dei consultori

Il consultorio è una struttura della unità locale per i servizi socio-sanitari.

Al consultorio gli enti gestori assicurano, di norma, le prestazioni delle seguenti figure professionali:

1) un medico;

2) un diplomato di scuola media superiore che abbia conseguito il diploma di assistente sociale ovvero di operatore socio-sanitario;

3) un'assistente sanitaria o un'ostetrica.

Gli operatori di cui al precedente comma agiscono con il metodo del lavoro di gruppo e in collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociali presenti nella zona. Tale personale è impiegato per le attività del consultorio per l'intero orario di lavoro.

La responsabilità del coordinamento del gruppo è affidata ad un operatore del servizio nominato dall'ente gestore, su designazione dei componenti del gruppo.

Gli enti gestori integrano il gruppo stipulando convenzioni con esperti specializzati in ginecologia, pediatria e in altre discipline mediche, sociali, giuridiche, educative.

La convenzione con gli esperti in psicologia e ginecologia è obbligatoria.

Art. 6.
Gestione sociale

I comuni o i loro consorzi, per l'organizzazione e la gestione del servizio di cui alla presente legge, promuovono forme specifiche di partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, politiche e delle associazioni femminili.

Gli altri enti gestori pubblici e privati stabiliscono con proprio regolamento, da adottarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e forme di partecipazione sociale degli utenti, delle organizzazioni e associazioni operanti nel territorio di competenza.

Art. 7.
Personale

Gli enti gestori del consultorio, ai fini dello svolgimento del servizio, si avvalgono:

a) di personale dipendente dagli stessi enti gestori o con il quale questi stipulano contratti di consulenza;

b) di personale comandato o messo a disposizione dai comuni, dagli E.C.A., dalle province e dagli enti disciolti;

c) di personale degli enti di assistenza sanitaria comandato presso la Regione a norma dell'art. 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349; le destinazioni di tale personale sono stabilite dalla giunta regionale, di intesa con gli enti interessati, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Solo in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale con i requisiti richiesti, l'ente gestore può procedere direttamente all'assunzione per pubblico concorso.

Apposite convenzioni tra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale.

Art. 8.
Condotte ostetriche e strutture consultoriali

Fino all'attuazione del riordino del servizio di condotta ostetrica, i comuni e i consorzi per l'assistenza ostetrica possono comandare o mettere a disposizione dell'ente gestore del servizio pubblico, di cui alla presente legge, il personale ostetrico da essi dipendente.

Con apposita convenzione sono stabilite le modalità per lo utilizzo di detto personale, per l'assunzione da parte dell'ente gestore di tutti i compiti relativi al servizio di assistenza ostetrica e per la regolazione dei repporti finanziari tra gli enti interessati.

Fino al riordino dei servizi sociali e sanitari di zona, i comuni possono conferire all'ente gestore del servizio pubblico di cui alla presente legge le strutture consultoriali (consultori pediatrici, ostetrico-ginecologici, dermosifilopatici) trasferite ad essi dall'ONMI, a norma delle leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 1° agosto 1977, n. 563.

Art. 9.
Gratuità del servizio

L'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.

Sono gratuite, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405, le prestazioni previste dal servizio sanitario e dalla stessa legge per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della Regione.

Art. 10.
Autorizzazione

Le istituzioni e gli enti pubblici e privati di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, devono chiedere la preventiva autorizzazione della giunta regionale per l'istituzione ed il funzionamento dei consultori familiari, nel solo caso che intendano avvalersi dei benefici di cui all'art. 12 della presente legge.

L'autorizzazione è rilasciata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo accertamento della idoneità tecnica dell'istituendo consultorio e della sua rispondenza alle finalità e ai requisiti previsti dalla presente legge.

Le relative richieste di autorizzazione devono contenere la indicazione dei nominativi del personale addetto, la descrizione dei locali e dei presidi messi a disposizione.

Alle stesse deve essere allegato il regolamento per il funzionamento del consultorio, che deve tra l'altro prevedere le finalità, l'attività degli operatori, la gestione, la disciplina del controllo e del rendiconto della spesa.

Art. 11.
Vigilanza e controllo

La vigilanza tecnico-sanitaria sul servizio di cui alla presente legge, svolto sia dagli enti gestori di cui all'art. 4, primo comma, sia dalle istituzioni ed enti autorizzati, di cui all'art. 10, *spetta alla Regione*.

Ciascun ente gestore del servizio pubblico e ciascuna istituzione ed ente autorizzato trasmettono ogni anno alla giunta regionale una relazione sulle attività svolte, contenente anche le informazioni relative alle strutture e alla loro funzionalità.

Nell'ipotesi di accertate irregolarità e disfunzioni, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, impartisce le disposizioni opportune per la loro eliminazione con l'assegnazione di un congruo termine, e, in casi gravi o di reiterate infrazioni, può disporre:

1) la chiusura temporanea e la revoca dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 10 nei confronti dei consultori istituiti dagli enti pubblici e privati, di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 29 luglio 1975, n. 405;

2) l'adozione di provvedimenti sostitutivi nei riguardi dei comuni e dei consorzi di comuni e delle unità locali dei servizi socio-sanitari che non adempiono all'espletamento dei compiti loro affidati.

Art. 12.
Contributi finanziari

Le istituzioni e gli enti di cui all'art. 4, secondo comma, possono chiedere contributi finanziari alla Regione.

Le domande di contributo incluse nel programma di previsione annuale devono essere presentate alla giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Sono concessi i contributi alle istituzioni e agli enti predetti nella misura del 20 % del finanziamento di cui al successivo art. 15.

Art. 13.
Aggiornamento e qualificazione del personale

La Regione promuove l'attività di aggiornamento e riqualificazione degli operatori del servizio pubblico e privato previsti dalla presente legge, in relazione alle finalità e alle esigenze del servizio medesimo.

A tale fine la giunta regionale stabilisce, sentite le competenti commissioni consiliari e gli enti gestori del servizio, un piano annuale di corsi, seminari ed altre opportune iniziative definendone i programmi e fissandone le tipologie. L'attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale degli operatori del servizio assicura, in particolare, l'acquisizione della necessaria conoscenza interdisciplinare e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo. La frequenza alla predetta attività per gli operatori del servizio è obbligatoria.

L'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale sono affidate agli organismi di gestione delle unità sanitarie locali, ai comuni e ai loro consorzi, a organizzazioni culturali di livello universitario e sono autorizzate dalla Regione.

Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio regionale approva l'elenco dei corsi riconosciuti e stabilisce il relativo finanziamento.

Sono elementi inderogabili per la presa in considerazione delle richieste:

a) la descrizione analitica del programma per materia;

b) l'elenco dei docenti e dei loro titoli professionali e culturali;

c) il calendario delle lezioni;

d) la descrizione dei locali e delle attrezzature didattiche necessarie allo svolgimento del corso.

Art. 14.
Norme transitorie

In sede di prima applicazione della presente legge, le proposte dei comuni e loro consorzi, ai fini del piano regionale di finanziamento dei consultori familiari, devono pervenire alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio regionale provvede alla approvazione del piano nei successivi novanta giorni.

Nelle more della costituzione dei consorzi, le proposte possono essere inoltrate dal sindaco del comune promotore del consorzio, la cui costituzione deve essere stata già deliberata dai rispettivi consigli comunali.

Art. 15.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) con i fondi assegnati alla regione Abruzzo dallo Stato, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli anni 1975, 1976 e 1977, per complessive L. 814.578.580, già iscritte nei bilanci regionali;

b) con le assegnazioni che affluiranno alla regione Abruzzo dallo Stato ai sensi della predetta legge n. 405, da iscriversi nei bilanci successivi;

c) con una quota annua regionale, a decorrere dal 1978, di L. 30.000.000.

All'onere di L. 30.000.000 si provvede, per l'anno 1978, mediante riduzione del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

La partita n. 7 iscritta nell'elenco n. 4 allegato al citato bilancio di previsione 1977, è ridotta di L 30.000.000.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1978 sono apportate a norma dell'art. 41 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Negli esercizi successivi, l'onere a diretto carico della Regione sarà individuato con la legge regionale di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 aprile 1978

RICCIUTI

(5153)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. 22.

Interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti in stato di tossicodipendenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 18 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione degli articoli 90 e seguenti della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e fino alla istituzione del servizio sanitario nazionale, la regione Abruzzo provvede:

a) alla elaborazione di piani regionali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza sociale dei soggetti in stato di tossicodipendenza, di alcoolismo e di ogni altra intossicazione voluttuaria;

b) allo sviluppo di una coscienza sanitaria diffusa in tema di alcoolismo e tossicodipendenza;

c) allo sviluppo ed alla attuazione di iniziative volte alla prevenzione primaria dell'alcoolismo e della tossicodipendenza;

d) allo sviluppo, coordinamento e controllo delle attività di cura svolte nei normali presidii socio-sanitari, nonchè allo sviluppo di iniziative di aggiornamento e qualificazione del personale attivo presso i normali presidii sanitari della Regione in tema di alcoolismo e tossicodipendenza;

e) alla conoscenza, ai fini epidemiologici, della realtà socio-economica, culturale e sanitaria in relazione ai fenomeni dell'alcoolismo e della tossicodipendenza, da svolgersi in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di lavoro, i comitati di quartiere e le associazioni e gli organismi rappresentativi di forze sociali operanti nel territorio.

Art. 2.

Organi e modalità

Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite mediante:

a) il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze;

b) uno o più centri medici e di assistenza sociale per la prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti in stato di alcoolismo e tossicodipendenza;

c) i normali presidii ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella Regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici;

d) la delega alle province e ai comuni dei servizi deputati alle attività preventive, curative e rieducative degli stati di alcoolismo e di tossicodipendenza.

Art. 3.

Comitato regionale

Su nomina del consiglio regionale è costituito il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, composto da:

a) il componente la giunta regionale addetto alla sanità, che lo presiede;

b) cinque rappresentanti dei distretti scolastici scelti, rispettivamente, due tra i rappresentanti degli studenti ed uno ciascuno fra i rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale non docente;

c) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali più rappresentative;

d) un operatore del servizio di igiene mentale per ogni provincia;

e) un operatore che svolge opera di volontariato nel settore dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

f) uno psicologo laureato e specializzato;

g) un farmacologo;

h) un farmacista;

i) un assistente sociale;

l) un medico legale;

m) due educatori di cui uno del tribunale dei minorenni;

n) un esperto di epidemiologia e statistica sanitaria;

o) il direttore del centro, o dei centri, medico e di assistenza sociale;

p) un dipendente regionale, del settore sanità e igiene, con qualifica di responsabile di settore;

q) un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a istruttore, del settore sanità e igiene, con funzioni di segretario.

Ne fanno parte di diritto i soggetti previsti dal quarto comma dell'art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, designati, ove occorra, dai competenti organi.

Le modalità per la nomina dei componenti il comitato regionale, la durata in carica, le eventuali sostituzioni e le modalità di funzionamento, sono determinate dall'apposito regolamento.

Art. 4.

Attribuzioni del comitato regionale

Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze formula pareri, promuove indagini, propone interventi in ordine:

a) alla predisposizione di consulenze necessarie al comitato regionale per la formulazione del piano di intervento contro l'uso non terapeutico dell'alcool e delle sostanze psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

b) alla raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni e dati statistici;

c) alla formazione professionale ed all'aggiornamento degli operatori;

d) al coordinamento delle iniziative di informazione, di prevenzione, di cura e riabilitazione da attuarsi nella Regione;

e) al volontariato;

f) al reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

g) alla prevenzione primaria dell'alcoolismo e della tossicodipendenza, anche in relazione al disadattamento ed alla emarginazione sociale.

Art. 5.

Centro di documentazione

Presso il comitato regionale di cui all'art. 3 è istituito un centro di documentazione, con compiti di raccolta ed elaborazione di dati bibliografici e tecnici, nonchè di ogni altra idonea pertinente strumentazione per l'esercizio delle relative attribuzioni.

Detto centro entrerà a far parte dell'istituendo osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 6.

Piano annuale degli interventi

Su proposta del comitato regionale, il consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il piano degli interventi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei soggetti in stato di tossicodipendenza, sentite le amministrazioni provinciali, i comuni e gli istituendi organismi socio-sanitari di zona.

Il programma prevede in particolare:

a) la ricerca statistico epidemiologica sulle cause sociologiche di emarginazione, di disadattamento sociale e sui fenomeni dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

b) gli indirizzi fondamentali per i programmi di prevenzione, cura e riabilitazione;

c) i centri ed i presidii sociali e sanitari di cui avvalersi per l'attuazione degli interventi preventivi terapeutici e riablitativi;

d) le associazioni e le istituzioni, sia pubbliche che private non aventi scopo di lucro, di cui avvalersi per le attività di volontariato;

e) le previsioni finanziarie conseguenti.

Art. 7.

Centro medico

Il centro medico e di assistenza sociale, o i centri, sono costituiti dal consiglio regionale, su proposta del comitato regionale, nell'ambito del piano di cui al precedente articolo.

Ne fanno parte un medico specializzato in igiene o esperto in medicina sociale; uno psicologo, un sociologo, un educatore, un assistente sociale aventi specifica competenza; un assistente sanitario, nonchè due unità amministrative, di cui una con funzioni esecutive ed una con funzioni ausiliarie.

Art. 8.

Compiti del centro medico e di assistenza sociale

Il centro medico e di assistenza sociale, in accordo con la lettera e con lo spirito della legge n. 685/1975, non si assume la responsabilità diretta nella cura delle condizioni dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze ma presta la sua collaborazione ai normali presidii sanitari situati nella Regione, nelle tre fasi fondamentali dell'intervento socio-sanitario, prevenzione, cura e riabilitazione.

Esso ha lo scopo:

a) di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura ed ai singoli operatori socio-sanitari;

b) di assicurare la distribuzione delle informazioni necessarie in tema di alcoolismo e di tossicodipendenza a tutti gli operatori sanitari ed alle farmacie della Regione;

c) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistenti, interessando in via prioritaria la famiglia;

d) di raccogliere i dati statistico-epidemiologici sui fenomeni di tossicodipendenza;

e) di assicurare un controllo di merito sulle attività sanitarie e riabilitative svolte nella Regione a favore dei tossicomani e degli alcoolisti;

f) di ottemperare, ai sensi dell'art. 97 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, alla segnalazione al pretore di quelle persone che, accertato che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope non a scopo terapeutico, si rifiutino di sottoporsi a trattamento curativo e riabilitativo, o l'interrompono.

Art. 9.

Statistica ed analisi epidemiologica

Il centro medico e di assistenza sociale raccoglie dalle unità locali dei servizi sociali sanitari i dati statistico-epidemiologici riguardanti gli stati di alcoolismo e di tossicodipendenza.

Il comitato regionale elabora i dati raccolti allo scopo di una più approfondita conoscenza del problema e di un più organico sviluppo dei piani di intervento.

Tutti i presidii ed i servizi sanitari e di assistenza sociale, pubblici e privati, nonchè i sanitari esercenti la libera professione, devono trasmettere i dati in loro possesso al centro medico, utilizzando i formulari all'uopo predisposti.

La raccolta dei dati deve rigorosamente rispettare l'anonimato dei soggetti, comunque garantendo, con opportuni accorgimenti, l'esatto riferimento al medesimo soggetto di tutte le notizie che lo riguardano.

Art. 10.

Attività preventiva

La Regione promuove, attraverso le strutture socio-sanitarie istituite, la collaborazione con le autorità e gli organi collegiali della scuola, con le autorità militari e di custodia carceraria, con i consigli di quartiere e con gli organismi preposti al tempo libero, con gli organismi sportivi, per il coordinamento e lo svolgimento di attività nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti in stato di alcoolismo e di tossicodipendenza.

In particolare collabora:

a) con i provveditori agli studi e gli organi collegiali della scuola, affinchè sia assicurata l'informazione e l'aggiornamento degli insegnanti, dei genitori e degli studenti;

b) con le autorità militari per l'attività di informazione e di educazione sanitaria dei cittadini in servizio militare;

c) con le organzzazioni sindacali per una fattiva collaborazione con il mondo del lavoro;

d) con l'autorità giudiziaria, nonchè con quella di custodia carceraria e di polizia, per iniziative di informazione e di educazione sanitaria degli operatori, per la cura e riabilitazione dei soggetti detenuti in stato di tossicodipendenza, con particolare riguardo alle attività di prevenzione della devianza e della delinquenza minorile.

Art. 11.

Formazione professionale

D'intesa con gli istituti scientifici ed universitari, la Regione promuove iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari degli istituti, enti e centri per la lotta contro l'alcoolismo e le tossicodipendenze, siano essi pubblici o privati, con particolare riguardo per gli operatori volontari.

Il programma formativo comprende la istituzione di corsi specializzati e, eccezionalmente, l'assegnazione di borse di studio omnicomprensive, presso qualificate istituzioni italiane ed anche estere.

I criteri per attuare l'attività formativa sono approvati dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, entro il 30 maggio di ogni anno.

Art. 12.

Volontariato

Le iniziative volontarie di prevenzione e di cura in favore degli alcoolisti e dei tossicomani previsti dall'art. 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, debbono essere sviluppate in ogni caso nell'ambito delle unità locali dei servizi socio-sanitari. Sono in-

vece preposti al coordinamento ed al controllo di tali iniziative, nel quadro di una collaborazione efficace tra il personale volontario e quello professionale, i direttori dei centri medici e di assistenza sociale.

In particolare è incoraggiata in questo ambito la partecipazione ai programmi di prevenzione e cura degli ex tossicomani e degli ex alcoolisti.

Art. 13.
Contributi e vigilanza

La Regione eroga contributi annui alle unità locali dei servizi socio-sanitari per gli interventi nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti in stato di alcoolismo e di tossicodipendenza, utilizzabili nella misura del 50 % per le attività assistenziali, del 20 % per le spese di impianto, del 15 % per le attività formative, del 15 % per le attività informative a scopo di prevenzione.

La Regione inoltre finanzia il centro, o i centri, medico e di assistenza sociale.

Art. 14.
Finanziamento

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1978, con i fondi assegnati annualmente alla Regione ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ed iscritti ai capitoli 51 e 671, rispettivamente dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.

Art. 15.
Norme transitorie

Fino alla istituzione delle unità locali per i servizi socio-sanitari, le funzioni e i compiti connessi alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti in stato di tossicodipendenza sono esercitati dalle amministrazioni comunali e dalle amministrazioni di altri enti operanti nel campo socio-sanitario; in caso di reiterata omissione di iniziativa, dette funzioni sono esercitate direttamente dalla giunta regionale.

In ogni caso il consiglio regionale, su proposta della giunta sentite le amministrazioni comunali e il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, provvede entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ad approvare un piano provvisorio di interventi, comprendente almeno un centro medico e di assistenza sociale.

Il personale occorrente per il funzionamento del centro medico di cui sopra può essere scelto fra i dipendenti regionali, ovvero chiesto, in posizione di comando, ad enti pubblici esistenti nella Regione.

L'espletamento delle attribuzioni connesse alla funzionalità del centro può essere altresì conferita, mediante convenzione, a soggetti rientranti nelle categorie previste dall'ultimo comma del precedente art. 7.

Per ogni altra assunzione derivante dall'applicazione della presente legge, si procede a mezzo di pubblico concorso in conformità della vigente legislazione regionale, facendo salvi i diritti acquisiti dal personale qualificato, operante, da almeno un anno, nei servizi esistenti.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 aprile 1978

RICCIUTI

(5154)

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1978, n. 23.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *del Regione n.* 19 *del* 10 *maggio* 1978)

(*Omissis*).

(5155)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782020)